

---

# ***ELENCO PROCEDURE AUTORIZZATIVE***

***LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE  
SITO IN VIA VICI 18, OSIMO (AN)***

---

***Committente: ASTEA SPA***

***Data: 16/06/2015***

***Il Progettista: Ing. Danilo Salvi  
N° A527 – A, B, C – Ordine degli Ingegneri Provincia di Macerata***



## SOMMARIO

1	INTRODUZIONE .....	3
2	TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROCEDURE .....	3
2.1	COGENERAZIONE E ASSIMILABILITA' .....	6
2.2	INQUINAMENTO ATMOSFERICO .....	6
2.3	RICHIESTA DI CONNESSIONE .....	7
2.4	IMPIANTI IN PRESSIONE .....	7
2.5	PREVENZIONE INCENDI .....	8
2.6	IGIENE E SICUREZZA .....	8
2.7	OFFICINA ELETTRICA .....	9
2.8	INQUINAMENTO ACUSTICO .....	9
2.9	COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO .....	10
3.0	CAR E CERTIFICATI BIANCHI .....	10
4	RITIRO DEDICATO .....	12

## **1 INTRODUZIONE**

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione orientativa del complesso di pratiche richieste per la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano. Essa non ha, né potrebbe avere, pretese di precisione assolute; infatti l'iter autorizzativo non è univocamente definito, il comportamento delle varie autorità nell'interpretare la complessa normativa può variare nel tempo e nelle diverse realtà territoriali, la materia è in continua evoluzione.

Per ogni adempimento sono indicati i riferimenti legislativi e normativi, mettendo così il lettore in grado di documentarsi e affrontare la pratica con consapevolezza. L'appendice riporta in ordine cronologico leggi e decreti citati nel presente testo. Nella stessa appendice sono elencate le norme tecniche di maggior rilevanza.

Si consiglia "una attenta verifica" con le diverse autorità competenti coinvolte, circa il contenuto e le modalità di espletamento delle diverse pratiche.

In linea di massima, l'iter autorizzativo vale anche per la modifica e il potenziamento di impianti esistenti.

## **2 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROCEDURE**

La tabella che segue riassume i principali adempimenti richiesti per la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione o repowering di un impianto di cogenerazione già esistente.

Per ciascun adempimento la tabella indica sinteticamente l'autorità o ente, il soggetto obbligato all'espletamento della pratica (competenza), il tipo dell'adempimento, il suo oggetto, il tempo indicativo necessario alla sua conclusione e l'atto che lo conclude. Per ogni adempimento è richiamato il paragrafo in cui la pratica è descritta.

Salvo poche eccezioni le pratiche sono tra loro generalmente indipendenti non vincolate da una sequenza obbligata, per cui è possibile avviare le principali contemporaneamente.

La determinazione dei termini di ciascun procedimento non è stata fatta da tutte le amministrazioni interessate e non sempre è facile venirne a conoscenza; e la difformità di regolamentazione delle singole amministrazioni rende difficoltosa una indagine sistematica, la cui utilità sarebbe d'altronde relativa stante la caratteristica di ordinarietà e non di perentorietà dei termini medesimi.

ENTE	ADEMPIMENTO	OGGETTO	TEMPO INDICATIVO (MESI)	ESITO	OSSERVAZIONI	COMPETENZA
Provincia - Comune	Autorizzazione unica	Cogenerazione (2.1)	6	Rilascio autorizzazione	CIL per la piccola cogenerazione, 30 giorni, con formula silenzio assenso	Committente
Provincia	Autorizzazione	Inquinamento Atmosferico (2.2)	60 giorni	Rilascio Autorizzazione	Sono esenti da autorizzazione gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW	Committente
Impresa distributrice territoriale	Domanda	Richiesta di connessione (2.3)		Stipula convenzione tra impresa distributrice e impresa		Committente
Organismo Notificato	Notifica	Modifica Impianto a pressione (2.4)	---	Certificazione della modifica d'impianto eseguita	Inserimento impianto di cogenerazione in un insieme già esistente certificato PED	Committente
VIGILI DEL FUOCO	Domanda	Esame del progetto (2.5)	1-2	Approvazione del progetto		Committente
	Domanda	Certificato prevenzione incendi (2.5)	1-2	Rilascio del certificato		

ENTE	ADEMPIMENTO	OGGETTO	TEMPO INDICATIVO (MESI)	ESITO	OSSERVAZIONI	COMPETENZA
ASL	Notifica	Nuovo impianto (2.6)	---	---		Committente
	Denuncia	Protezione contro scariche atmosf. (2.6)	---	Verbale di verifica		
	Denuncia	Impianti di messa a terra (2.6)	---	Verbale di verifica		
UTF	Denuncia (completiva)	Officina elettrica (2.7)	---	Compilazione del verbale di verifica	La licenza deve essere rinnovata ogni anno	Committente
Comune	Relazione	Valutazione previsionale di impatto acustico (ante-operam) (2.8)	---	---		Committente
Comune	Relazione	Valutazione di impatto acustico (post-operam) (2.8)	---	---		Committente
Comune	Comunicazione	Messa in esercizio (2.9)	---	---		Committente
GSE		CAR e Regime di sostegno (3)		Riconoscimento CAR		Appaltatore
GSE		Ritiro dedicato (4)		Accesso al meccanismo di Ritiro dedicato		Appaltatore

## 2.1 COGENERAZIONE E ASSIMILABILITA'

Gli impianti di cogenerazione alimentati con fonti convenzionali di potenza termica nominale minore o uguale a 300 MWt sono soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.lgs. 115/2008 di cui è autorità competente la provincia (vedi art. 31 D.lgs. 31 marzo 1998 n.112).

Nel caso di unità di piccola cogenerazione, (definite dall'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.lgs. 20/2007 come unità di cogenerazione con potenza elettrica installata inferiore a 1 MW) sono soggette alla disciplina di inizio attività secondo quanto riportato nell'art. 27 comma 20 della Legge n.99/2009 e s.m.i.. Con l'introduzione del D.lgs. 29 marzo 2010 n.56 si aggiungono poche parole che modificano questo limite "ovvero di potenza termica nominale inferiore ai 3 MW". Pertanto questa estensione prevede che la comunicazione di inizio lavori trovi applicazione anche negli impianti di potenza termica nominale inferiore ai 3 MW.

In questo modo, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi i trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente (Art. 19 comma 2 legge 7 Agosto 1990 n241).

## 2.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L'attuale contesto normativo in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è disciplinato dalle seguenti disposizioni legislative:

- D.lgs 3 Aprile 2006 concernente le "norme in materia ambientale".
- Legge regionale 26 marzo 2012 intitolata "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)"
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Con riferimento alla parte quinta del D.lgs 152/06 intitolato "norme in tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" tutti gli stabilimenti che producono emissioni devono presentare una richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata:

- Dal progetto dello stabilimento;
- Da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

Con riferimento al comma 1 art. 272 parte quinta del presente decreto, non sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte uno dell'allegato quattro alla parte quinta del presente decreto (tra queste tipologie di impianto rientrano i gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale inferiore ai 3 MW). Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte uno dell'allegato quattro alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Con riferimento alla Legge Regionale 26 marzo 2012 n.3, allo stato attuale tale legge risulta essere inapplicabile per giudizio di incostituzionalità espresso dalla Corte. Pertanto nelle condizioni odierne sarebbero in vigore le disposizioni riportate nella Direttiva Europea 2011/92/UE e l'insieme delle procedure e disposizioni riportate nel D.lgs. nazionale 152/06.

### 2.3 RICHIESTA DI CONNESSIONE

Il funzionamento di un impianto di cogenerazione avviene in parallelo con la rete e ciò richiede la attenta valutazione e soluzione di numerosi problemi sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello economico e contrattuale. Per quanto riguarda le condizioni procedurali ed economiche in merito alle richieste di connessione presentate a partire dal 1 gennaio 2011, il riferimento è l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08- (Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11 148/11, 187/11, 226/2012/R/EEL e 328/2012/R/EEL ) nota come "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (TICA). Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite:

- Dalla Norma tecnica CEI 0-21 nel caso di connessioni alle reti di tensione con un livello di tensione fino a 1kV;
- Dalla normativa CEI 0-16 nel caso di connessione alle reti di distribuzione con un livello di tensione superiore a 1kV
- Dal Codice di rete nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale.

Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:

- 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100kW e fino a 1000 KW;
- 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1000kW.

### 2.4 IMPIANTI IN PRESSIONE

L'impianto di cogenerazione, destinato alla produzione di energia elettrica e di acqua calda sarà inserito in un processo esistente e certificato PED. Ciò comporta la necessità di considerare tale impianto come un insieme e quindi richiedere all'Organismo Notificato la relativa certificazione mediante l'utilizzo del Modulo G in modifica all'attuale impianto.

Le attrezzature a pressione costituenti l'insieme devono possedere i necessari requisiti e le necessarie (ove richiesto) marcature CE. Inoltre l'impianto di cogenerazione deve essere dotato di idonea certificazione da parte del costruttore che attesti la non possibilità di superamento di  $TS=110^{\circ}C$ . Infine la procedura, in base all'Art. 10 paragrafo 2 del D.Lgs.93/2000, consta nella valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione, non marcate CE, come le tubazioni di collegamento all'impianto esistente installate ex novo nonché le tubazioni di adduzione gas e dei sistemi ausiliari.

Riassumendo l'analisi dovrà tener presente:

1. Sistema di recupero calore sia dai gas di scarico sia dalla parte a bassa temperatura;
2. Scambiatore supplementare di separazione (posto tra rete teleriscaldamento e cogeneratore);
3. Sistema di raffreddamento ausiliario e di emergenza (aftercooler e radiatore);
4. Linea di adduzione gas;
5. Rampa di riduzione gas;
6. Tubazioni acqua a valle ed a monte dello scambiatore supplementare di separazione con relativi accessori;

Per ogni componente/sottoinsieme il costruttore deve fornire all'Organismo Notificato il Fascicolo Tecnico.

## 2.5 PREVENZIONE INCENDI

Al comando dei vigili del fuoco competente per territorio devono essere presentate due domande in carta legale , ai sensi del DPR 29 luglio 1982, n.577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi" e del D.lgs. 8 marzo 2006 n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229."(tale decreto abroga tutta la legge 26 luglio 1965 n.966 tranne gli articoli 2 comma 1, lettera C),4 )onde ottenere :

- L'esame del progetto (questa domanda va presentata prima di iniziare la costruzione dell'impianto)
- il rilascio del certificato di prevenzione incendi: attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti .Il certificato è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998 , n.37, e altre disposizioni vigenti , fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta .

## 2.6 IGIENE E SICUREZZA

### NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/08 (Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Il committente o il responsabile dei lavori , prima dell'inizio dei lavori , trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII , per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi :

- a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Una copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territoriale competente.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.51 del presente D.lgs. possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

### MESSA IN ESERCIZIO E OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO

La messa in esercizio con relativa omologazione dell'impianto risulta disciplinata dal D.P.R. del 22 ottobre 2001, n. 462 recante il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". Secondo quanto disposto all'art. 2 del presente decreto, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, la dichiarazione di cui sopra viene presentata allo stesso.

## SERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA

L'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell'INAIL per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'All. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locale per le verifiche successive. Il D.M. 11/4/2011 prevede, inoltre che i soggetti titolari (INAIL e ASL) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso D.M. Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche è di competenza dell'INAIL. Qualora l'INAIL, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta non abbia potuto effettuare la verifica, il DL ha facoltà di avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono sempre onerose ed a carico del DL, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto. Le attrezzature interessate sono quelle elencate nell'All. VII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli impianti messa a terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001). Infatti, per questi ultimi, pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque normativamente necessario attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'INAIL.

### 2.7 OFFICINA ELETTRICA

Un adempimento fondamentale, da espletare prima della messa in servizio di un nuovo impianto, è quello della presentazione della "denuncia di officina elettrica".

Secondo quanto riportato nel Testo Unico Accise di cui al D. Lgs. 504/1995 e s.m.i (art. 52-60 per l'energia elettrica), gli esercenti gli impianti di produzione definiti "soggetti obbligati", devono essere muniti dell'apposita licenza fiscale di esercizio, che costituisce l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio delle dogane competente per il territorio dove è installato l'impianto.

Alla denuncia farà seguito un funzionario dell'UTF che procederà ad un controllo dell'impianto e dei gruppi verificandone la rispondenza alla descrizione e ai dati forniti all'impresa. La verifica e le eventuali osservazioni formeranno l'oggetto di un verbale.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai gruppi di misura, i cui certificati di collaudo devono essere allegati alla denuncia.

La procedura è identica se trattasi di potenziamento di impianto.

La licenza ha validità annuale e pertanto va rinnovata ogni anno presentando apposita domanda in carta legale.

Si suggerisce di contattare l'ufficio UTF competente per territorio con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per la messa in servizio, onde concordare in dettaglio le modalità e i tempi dell'iter autorizzativo.

### 2.8 INQUINAMENTO ACUSTICO

La relazione di Valutazione Previsionale di impatto acustico inerisce l'inserimento del nuovo impianto di cogenerazione all'interno di un progetto di "rinnovo" dell'impianto esistente.

Il nuovo impianto dovrà avere caratteristiche tali che i livelli di pressione sonora siano compatibili con tutte le normative vigenti, in particolare con:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 Novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 (limiti massimi dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- Legge regionale 14/11/2001 n.28 – "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche",
- D.G.R. n° 896 del 26/06/03 "Criteri e linee guida di cui all'art.5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2, della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28";

- D.lgs. 09/04/2008 n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 2.9 COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Secondo quanto riportato dall'art.269 comma 5 del D.lgs.152/06 (relativo agli impianti rientranti nel titolo uno parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo due), la messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa in regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero di campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui si preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.

Nel caso di impianti ed attività in deroga (art.272 comma 1 D.lgs. 152/06) l'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto.

## 3.0 CAR E CERTIFICATI BIANCHI

### MODALITA' DI INCENTIVAZIONE

Con il DM 5 Settembre 2011, viene introdotto, attraverso il riconoscimento dei CB, il regime di sostegno per la Cogenerazione ad Alto Rendimento.

Tale decreto stabilisce che, subordinatamente all'esito delle verifiche del GSE previste da parte del medesimo decreto, hanno accesso al regime di sostegno:

- Unità di cogenerazione entrate in esercizio come "nuova unità di cogenerazione" o come "rifacimento" a partire dal 7 Marzo 2007, per un periodo di 10 anni solari (15 per le unità abbinate alle reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete).
- Unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° Aprile 1999 e prima del 7 Marzo 2007 riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unità. Per queste unità è previsto un periodo di incentivazione di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM 5 Settembre 2011.

Data di entrata in esercizio	Normativa di riferimento (ai soli fini dell'accesso agli incentivi)	Periodo di incentivazione	Entità dell'incentivo
Successiva al 31/12/2010	DM 4 agosto 2011	10 anni solari (15 anni se abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete)	100% dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre 2011
Tra il 07/03/2007 e il 31/12/2010	Delibera AEEG 42/02 e s.m.i., <u>solo se</u> non sono rispettati i criteri del DM 4 agosto 2011	10 anni solari (15 anni se abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete)	100% dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre 2011
Tra il 05/04/2002 e il 06/03/2007	Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.	5 anni solari	30% dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre 2011
Tra il 01/04/1999 e il 04/04/2002	Provvedimento CIP6/92 e s.m.i.	5 anni solari	30% dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre 2011

Tab. 1: Modalità di incentivazione ai sensi del DM; 5 settembre 2011 (fonte: guida CAR GSE)

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA AL GSE**

L'operatore che intende ottenere il riconoscimento del funzionamento dell'unità in Cogenerazione ad Alto Rendimento e/o l'accesso al regime di sostegno deve trasmettere richiesta, separatamente per ciascuna unità dell'impianto e relativamente a ciascun periodo di rendicontazione, esclusivamente per via telemetrica attraverso il portale informatico "RICOGE" predisposto dal GSE.

In particolare attraverso il portale, l'operatore può presentare le seguenti tipologie di richieste correlate al CAR e al nuovo regime di sostegno:

1. Riconoscimento del funzionamento in regime di CAR ("Richiesta CAR");
2. Accesso ai Certificati Bianchi per la produzione relativa all'anno precedente alla data di inoltro della richiesta ("Richiesta CB");
3. Accesso ai Certificati Bianchi per le produzioni relative agli anni solari 2008, 2009 e 2010 ("Richiesta CB 2008-2010").

Per poter presentare la domanda di riconoscimento CAR o di accesso al regime di sostegno è necessario allegare tutti i documenti richiesti dal portale RICOGE, che possono essere divisi in due categorie:

- Documenti previsti dagli art. 7 e 8 del DM 5 Settembre 2011
- Richiesta e allegati generati da RICOGE

Per quanto riguarda gli allegati, questi vengono generati in automatico dall'applicazione RICOGE, già precompilati in base ai dati inseriti dall'operatore nel sistema.

Si riporta la tabella 1 inerente l'elenco degli allegati generati dal portale RICOGE e la tabella 2 in cui viene illustrato il quadro sintetico degli allegati da presentare per ciascuna tipologia di richiesta.

Tipologia richiesta	Data di entrata in esercizio	Requisiti Unità	Richiesta	Allegati														
				Allegato A	Allegato B	Allegato C1	Allegato C2	Allegato D	Allegato E1	Allegato E2	Allegato F	Allegato G	Allegato M	Allegato X	Allegato Y	Allegato Z	Allegato W	
Riconoscimento CAR	dal 1° gennaio dell'anno di inoltro della richiesta (o non in esercizio)	nuova costruzione																
		ritardamento																
	non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta	nuova costruzione																
		ritardamento																
Richiesta CB	dopo il 31 dicembre 2010	- nuova costruzione																
		- rispetta le condizioni CAR																
		- ritardamento																
		- rispetta le condizioni CAR																
	tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010	- nuova costruzione																
		- rispetta le condizioni CAR																
		- ritardamento																
		- rispetta le condizioni CAR																
	tra il 5 aprile 2002 e il 6 marzo 2007	- nuova costruzione																
		- NON rispetta le condizioni CAR																
		- ritardamento																
		- NON rispetta le condizioni CAR																
tra il 1° aprile 1999 e il 4 aprile 2002	richiede anche il riconoscimento CAR																	
	NON richiede anche il riconoscimento CAR																	

Tab. 2: Quadro sintetico documentazione per le differenti richieste (fonte: guida CAR GSE)

SIMBOLO	TITOLO ALLEGATO
A	Domanda di riconoscimento del funzionamento come Cogenerazione ai sensi della Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.
B	Tabella dei dati per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ai sensi della Delibera AEEG 42/02 e s.m.i.
C1	Domanda di riconoscimento CAR ai sensi del D.lgs. n.20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011
C2	Domanda di riconoscimento CAR ai sensi del D.lgs. n.20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 - Rifacimento
D	Tabella dei dati per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ai sensi del D.lgs. n. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011
E1	Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento
E2	Impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento - Rifacimento
F	Richiesta per il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione dell'unità ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio per effetto dell'art. 29, comma 4 del D.lgs. 28/2011
G	Dichiarazione inerente la strumentazione di misura e la relativa accuratezza
M	Dichiarazione di esenzione dal regime di denuncia di officina elettrica
W	Modalità di utilizzo dei Certificati Bianchi riconosciuti ai sensi dell'art 9, comma 1 e comma 2, del D.M. 5 settembre 2011
X	Dichiarazione inerente il divieto di cumulo di cui all'art. 6 del DM 5 settembre 2011
Y	Richiesta di proroga ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 5 settembre 2011
Z	Scheda dati anagrafici

Tab. 3: Elenco allegati (fonte: guida CAR GSE)

## 4 RITIRO DEDICATO

### INTRODUZIONE

Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa.

Attraverso la delibera 280/07 e s.m.i. vengono introdotte le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 - 4, del D. lgs. n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3-4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, nonché di quanto previsto dalle leggi 296/06, 244/07 e dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012.

### MODALITA' PROCEDURALI

Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della direzione mercati dell'autorità. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal direttore della Direzione mercati dell'Autorità. La convenzione sostituisce ogni altro adempimento relativo la cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso dei servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.

## APPENDICE A

### Leggi e norme tecniche

#### **R.D. 12/5/1927, n. 824**

Approvazione regolamento per la esecuzione del R.D. 9/7/1926 n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

#### **D.M. 22/4/1935**

Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

#### **D.M. 21/11/1972**

Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione.

#### **D.M. 1/3/1974**

Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

#### **D.M. 21/5/1974**

Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione .

#### **D.M. 1/12/1975**

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

#### **D. Min. Interno 20/01/1982**

Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi a privati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e determinazione di quelle relative all'impiego degli automezzi antincendi aeroportuali.

#### **D.lgs. 27/9/1991, n. 311**

Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29/12/1990, n. 428.

#### **Legge quadro 447/1995**

Limiti massimi dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

#### **D.P.C.M. 14 Novembre 1997**

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

#### **D.M. 15/1/1998, n. 190**

Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del D.M. 21/11/1972, per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.

#### **D.Lgs. 25/2/2000, n. 93**

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

**D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462** Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

#### **Legge Regionale N° 28 14/11/2001**

Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche

#### **D.G.R. N° 896 del 26/06/03**

Criteri e linee guida di cui all'art.5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2, della legge regionale 14 Novembre 2001, n. 28";

#### **Legge 239/2004**

Riordino del settore energetico, nonché' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

#### **D.M. 1/12/2004 n. 329**

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.

#### **Decreto del Presidente dell'ISPESL 7/7/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.125 alla G.U. serie generale n. 165 del 18 luglio 2005**

Determinazione delle tariffe spettanti all'ISPESL per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

#### **D. Lgs. 08/03/2006, n. 139**

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Abroga/Sostituisce in parte: Tutto tranne Articoli 2, comma 1, lettera c); 4

**D. Lgs. 28/05/2006, n. 152 e s.m.i.**

Norme in materia ambientale

**Allegato A Delibera 280/07 e s.m.i.**

Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3-4 del D. Lgs. 387/2003, e del comma 41 della legge 239/2004

**D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**D.l. 11 aprile 2011**

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

**D.D. 21 maggio 2012**

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

**Circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 25 maggio 2012**

Chiarimenti sull'applicazione del D.M. 11 aprile 2011

**D.D. 30 luglio 2012**

Nuovo elenco dei soggetti abilitati, in sostituzione del D.D. 21 maggio 2012

**Circolare Ministero del Lavoro n. 23 del 13 agosto 2012**

Chiarimenti sull'applicazione del D.M. 11 aprile 2011

**Decreto dirigenziale 19 dicembre 2012**

Elenco dei soggetti abilitati

**Decreto dirigenziale 23 novembre 2012**

Tariffe per le attività di verifica periodica

**Decreto dirigenziale 19 settembre 2012**

Elenco dei soggetti abilitati

**Circolare Ministero del Lavoro n. 9 del 5 marzo 2013**

Verifiche periodiche di cui All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Chiarimenti